



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13958 del 2022, proposto da Biogem S.C.A.Rl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Michela Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di C.U.R.S.A Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e per l'Ambiente, Crea - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria - Centro di Ricerca in Viticoltura, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 19.9.2022 , reg. U.0019407 di parziale finanziamento del progetto avente ad oggetto “Potenziamento infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi approcci farmacologici ad attività antimicrobica”, con la quale, in particolare, l'Agenzia medesima ha comunicato all'odierno ricorrente che «si sono rese disponibili adeguate risorse per assegnare al progetto proposto dalla BIOGEM il finanziamento pari ad €6.800.000,00» e che «Tale importo corrisponde al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato, che è di applicazione al progetto in esame e, quindi, conformemente a quanto indicato nell'invito in oggetto, la restante parte non agevolabile del costo complessivo per la sua realizzazione dovrà essere assicurata da codesto proponente e dai relativi partner», invitandolo a «comunicare il proprio assenso incondizionato [...] entro il termine tassativo del 23 settembre 2022, oltre il quale la mancanza di riscontro costituirà rifiuto definitivo del finanziamento, con il conseguente immediato scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine del punteggio, acquisito da ciascun concorrente»; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Agenzia per la Coesione Territoriale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 18 novembre 2022 alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministro per il sud e la coesione territoriale, al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente, al Consiglio per la ricerca in

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, all'Agenzia per la coesione territoriale, alla Commissione di valutazione dei progetti relativi alla linea di finanziamento ecosistemi dell'innovazione al sud, depositato il 21 novembre 2022, la ricorrente impugna la nota dell'Agenzia per la coesione territoriale del 19 settembre 2022, di parziale finanziamento del progetto per il potenziamento delle infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi approcci farmacologici ad attività antimicrobica, con cui è stato comunicato che, essendosi rese disponibili risorse per assegnare all'attuale ricorrente il finanziamento di euro 6.800.000, tale importo sarebbe stato corrispondente al massimo che si potesse concedere ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, per cui la restante parte, non agevolabile, del costo complessivo avrebbe dovuto essere assicurata dal proponente e dai relativi partner comunicando il proprio assenso incondizionato entro il termine del 23 settembre 2022, oltre il quale la mancanza di riscontro avrebbe costituito rifiuto definitivo del finanziamento, con immediato scorrimento della graduatoria.

L'istanza cautelare presentata dalla ricorrente viene provvisoriamente accolta con decreto monocratico del 22 novembre 2022, fino alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Si costituiscono in giudizio il 14 dicembre 2022, per resistere al ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale.

Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022, in accoglimento dell'istanza cautelare, il Collegio sospende il provvedimento impugnato, ravvisando profili di fondatezza del ricorso e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, assegnando i termini per l'adempimento e fissando la trattazione di merito all'udienza del 24 gennaio 2023.

L'integrazione del contraddittorio viene eseguita nei termini fissati dal tribunale, con deposito della relativa prova il 30 dicembre 2022.

Nella memoria difensiva del 5 gennaio 2023, la difesa statale ribadisce le eccezioni di infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

Parte ricorrente, con la memoria difensiva del 5 gennaio 2023, insiste per

l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica del 24 gennaio 2023 la trattazione di merito viene rinviata al 23 maggio 2023, per la trattazione congiunta con altri ricorsi analoghi fissati alla stessa udienza.

Il ricorso è trattato nel merito alla suddetta udienza pubblica del 23 maggio 2023, passando in decisione.

DIRITTO

La Biogem (Biologia e genetica molecolare) afferma di essere una società consortile tra Enti pubblici di ricerca (CNR, Stazione Zoologica 'Anton Dohrn' di Napoli, Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste, Università "Federico II" di Napoli, "Luigi Vanvitelli" della Campania, Milano-Bicocca, Sannio, Foggia, Suor Orsola Benincasa di Napoli, Lumsa di Roma, Udine) ed Enti locali.

Esponde di aver partecipato alla procedura "Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati" presentando un progetto per il "Potenziamento di una infrastruttura per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi approcci farmacologici ad attività antimicrobica" che prevede lo sfruttamento, a fini non commerciali, di una infrastruttura di ricerca scientifica, così come previsto dall'art. 5.3. dell'Invito alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento, approvato dall'Agenzia con Decreto del Direttore Generale n. 319/2021 (che rappresenta la lex specialis della procedura, poi parzialmente emendato con successivo DDG 21/2022).

L'Invito (allegato 3 del citato Decreto) statuisce che l'entità del finanziamento per ogni singolo Progetto può coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili e arrivare fino al raggiungimento del predetto importo massimo dell'investimento consentito per ciascun progetto, ove ricorrano le condizioni espresse all'art. 5.3.

In particolare, tale ultima norma prescrive che la previsione di uno sfruttamento a fini non commerciali dell'infrastruttura oggetto di finanziamento non configura profilo di Aiuto di Stato a condizione che siano soddisfatti uno o più dei seguenti

requisiti: 1. l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio, nel senso che l'utilizzo economico corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale; 2. l'attività economica, se presente, dovrà assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non dovrà superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità; 3. le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) dovranno essere svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti dovranno essere reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture; 4. le attività di ricerca e sviluppo dovranno essere svolte in maniera indipendente, con la finalità di incrementare il sapere e migliorare la comprensione; 5. sia garantita una diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati della ricerca. "

Con Decreto 27.6.2022 n. 214 l'Agenzia, ammesso il progetto Biogem al finanziamento, ha approvato gli esiti delle operazioni di valutazione e la graduatoria dei progetti, attribuendo al progetto presentato dalla Biogem 69,50 punti e collocandolo alla posizione n. 33.

Per la realizzazione della struttura, localizzata ad Ariano Irpino, il costo di investimento stimato dalla proponente ammonta ad euro 13.600.000,00.

Tuttavia con la nota 19/09/2022 n. 19407, notiziata via PEC il 19.9.2022, l'Agenzia comunicava alla Biogem di poter finanziare soltanto il 50 % delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto scientifico. La nota così motivava le ragioni a sostegno del parziale finanziamento: "tale importo corrisponde al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, che è di

applicazione al progetto in esame e, quindi, conformemente a quanto indicato nell'invito in oggetto, la restante parte non agevolabile del costo complessivo per la sua realizzazione dovrà essere assicurata da codesto proponente e dai relativi partner ".

Il finanziamento richiesto è stato inquadrato come aiuto di Stato nella nota del Direttore dell'Area Progetti e Strumenti prot. 19396 del 19 settembre 2022 e nel relativo allegato, recepiti nella successiva nota del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale prot. n. 19407 del 19 settembre 2022, impugnata dalla ricorrente. Nella stessa nota l'Agenzia chiedeva di comunicare l'assenso incondizionato ad accettare il finanziamento, nella citata misura, entro il termine tassativo del 23 settembre 2022, oltre il quale la mancanza di riscontro sarebbe stata da intendersi quale rifiuto definitivo del finanziamento, con il conseguente immediato scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine del punteggio acquisito da ciascun concorrente.

In data 22 settembre 2022, la ricorrente Biogem ha inviato all'Agenzia una nota di risposta (con p.e.c.) in cui affermava di non comprendere le ragioni del mancato riconoscimento del finanziamento per l'intero importo richiesto, chiedendo di essere ammessa "alla fase negoziale per l'intero importo del finanziamento richiesto" attesa l'impossibilità di portare avanti il progetto con metà delle risorse necessarie alla sua realizzazione.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

primo motivo: difetto di motivazione e conformità del progetto rispetto alla disciplina sugli aiuti di Stato. Il provvedimento non indicherebbe le ragioni per le quali al progetto sarebbe applicabile la disciplina degli aiuti di Stato.

Ad avviso della ricorrente il progetto sarebbe stato concepito per attività di natura non economica, essendo puramente accessorio l'eventuale utilizzo economico. Le attività economiche sarebbero le entrate da commesse, derivanti dalla fornitura sul

mercato dei servizi. Le entrate da collaborazioni per progetti di ricerca sarebbero invece entrate da attività non economica. L'attività economica sarebbe molto inferiore al 20% della capacità annua complessiva. Inoltre il progetto prevede che le entrate nette non generano in alcun modo utili divisibili, essendo totalmente reinvestiti nelle attività di ricerca, come prevede lo statuto.

Comunque il progetto della ricorrente risponderebbe a tutti i cinque requisiti di cui all'articolo 5.3 dell'invito ancorché sarebbe stato sufficiente possederne soltanto uno per l'ammissione integrale al finanziamento e per l'esclusione della normativa sugli aiuti di Stato.

Da ultimo, la ricorrente fa presente anche che sul progetto classificatosi al n. 30 proposto da Ente di ricerca della stessa identica natura di Biogem - e oggetto di ricorso al TAR del Lazio (Sez. IV-bis rg.n.10736/2022) per ragioni sostanzialmente identiche a quelle qui in esame, legate all'asserita applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, in data 25 ottobre 2022 l'Agenzia ha annullato la nota impugnata e comunicato l'ammissione del progetto al Finanziamento dichiarando la "non applicabilità degli aiuti di Stato" al progetto.

Secondo motivo: violazione delle regole sul procedimento amministrativo. La nota in questione sarebbe stata adottata senza contraddittorio procedimentale e in spregio al principio del soccorso istruttorio che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere disposto direttamente, per la questione "aiuti di stato" ai sensi dell'art.10.3 dell'Invito, secondo cui "l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere tramite pec, entro un termine perentorio al soggetto proponente: ... 3) ogni informazione utile, dichiarazione e/o impegno necessari ad assicurare il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile".

L'Agenzia ha sostenuto negli atti di causa che dal progetto emergerebbero "ricavi", cioè indici di attività economiche. In particolare, sostiene che l'infrastruttura Biogem produrrà, nell'arco della vita, dei ricavi "evidentemente" generati dallo svolgimento di un'attività economica e dall'utilizzo della stessa per finalità anche di natura economica, tali da generare flussi di cassa.

Con memoria del 05/01/2023 l'Amministrazione resistente ha motivato la scelta di applicare il Regolamento di esenzione per categoria, senza notifica alla Commissione europea (CE) del regime di aiuto, in ragione del fatto che, così procedendo, si sarebbero potuti evitare i tempi lunghi dell'istruttoria e della decisione della Commissione, tenuto conto che il Progetto Ecosistemi rientrava nell'ambito delle fattispecie esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione (art. 26 del suddetto Regolamento UE n. 651/2014, Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca).

Nelle note per l'udienza cautelare (16.12.2022) e nella memoria del 05/01/2022, la ricorrente ha sostenuto che l'Agenzia avesse aggregato erroneamente le entrate, distinte da Biogem in entrate da commessa (attività economica) e entrate da "collaborazioni in progetti di ricerca 3 (non economiche) che attengono ad un'attività non economica. Sostiene, infine, come nell'analisi finanziaria ed economica dell'investimento le entrate derivanti da attività economiche siano puramente accessorie e comunque inferiori al 20% (pari al 16%) della capacità produttiva dell'infrastruttura (punto 2).

A giudizio del Collegio, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

La decisione sottesa alla finanziabilità dell'intero importo dipende dal corretto inquadramento del progetto di Biogem, e impone di verificare se la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca oggetto del finanziamento costituisca un'attività economica soggetta al regime degli aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.

Ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si ha un aiuto di Stato quando, mediante risorse riconducibili, anche indirettamente, ai pubblici poteri si realizza un vantaggio per talune imprese tale da falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi. I requisiti dell'aiuto di Stato sono dunque la natura pubblica delle risorse, il fatto che di esse beneficino determinate imprese (selettività), gli effetti sul mercato, anche a livello transnazionale.

Ai sensi del successivo par. 3 dello stesso art. 107, possono considerarsi compatibili

con il mercato interno, tra gli altri, gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune.

La Commissione UE, nel suo ruolo di garante del rispetto della disciplina della concorrenza, ha disciplinato con il Reg. (UE) 651/2014, il sostegno pubblico alla cultura sotto il profilo delle regole sugli aiuti di Stato.

l'art. 26 del Regolamento di esenzione dispone, con riferimento agli "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" che "gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

Inoltre, "se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili."

I criteri che determinano l'esistenza o meno di aiuti di Stato, enunciati dalla Commissione UE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sono compendati nella "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (GUUE C 262 del 19 luglio 2016); spetta alle amministrazioni che concedono i finanziamenti pubblici l'onere di darne concreta applicazione nei casi specifici.

In particolare, nella comunicazione della Commissione europea intitolata «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (GU 2014, C 198), ai punti 17, 19 e 20 si prevede che, affinché l'organismo di ricerca sia considerato un'impresa, occorre che svolga un'attività economica, cioè un'attività

consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato (art 17) e che le attività degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca non rivestono carattere economico laddove le attività di formazione siano volte ad ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate, le attività di R&S siano svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione; vi sia un'ampia diffusione dei risultati della ricerca (art. 19) e le attività di trasferimento di conoscenze siano svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i rispettivi dipartimenti o filiali) o congiuntamente con altri organismi o per loro conto. Inoltre, ai sensi del punto 20, nel caso in cui un organismo o un'infrastruttura di ricerca siano utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche.

Coerentemente con la suddetta normativa, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha definito, con l'Invito di cui all'Allegato 3 al DDG 319/2021, le modalità di individuazione dei Progetti da ammettere al finanziamento nell'ambito del programma "Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti marginalizzati", prevedendo, all'art. 5.3, che l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio. Si prevede, altresì, che la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non deve superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità e che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) devono essere svolte da organismi o infrastrutture di ricerca in maniera indipendente, con la finalità di incrementare il sapere e garantire una diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati della ricerca.

Dall'art. 5.3 dell'Invito si evince, pertanto, che qualora un proponente soddisfi

anche uno o più dei requisiti citati, l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato debba essere esclusa e, conseguentemente, si rende possibile un finanziamento che copra fino al 100% dei costi ammissibili.

Viceversa, nel caso in cui gli investimenti per infrastrutture di ricerca non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5.3 e siano qualificabili come aiuti di Stato, è previsto che "l'aiuto potrà ammontare ad un massimo di 20 milioni di euro per infrastruttura. Inoltre, in questo caso, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali e l'intensità di aiuto non supera il 50 per cento dei costi ammissibili. Il Beneficiario dovrà, se del caso, assicurare ai fini della realizzazione della proposta progettuale il finanziamento della parte non agevolabile ai sensi del presente Invito senza il ricorso ad aiuti di Stato o, in tal caso, nel rispetto della pertinente normativa in materia di cumulo" (art. 6.4 dell'Invito).

Nel caso in esame, la disamina della normativa di settore e la documentazione prodotta in giudizio non consentono di scorgere elementi significativi da cui dedurre che l'esercizio di un'attività economica o commerciale da parte di Biogem sia preponderante rispetto agli scopi di ricerca, tale da rendere applicabile il regime degli aiuti di Stato, come invece prospettato dall'Agenzia.

Più precisamente, l'Agenzia, con nota 19.9.2022, n.19407 ha comunicato a Biogem di poter finanziare soltanto il 50% delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto scientifico, motivando tale decisione sull'assunto che "tale importo corrisponde al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, che è di applicazione al progetto in esame".

Detto provvedimento, tuttavia, risulta del tutto carente sotto l'aspetto motivazionale in quanto non consente di comprendere in relazione a quali parametri il progetto presentato da Biogem non soddisfi i criteri indicati all'art. 5.3 della lettera d'Invito.

La difesa erariale ha giustificato la sussistenza di profili di aiuto di Stato sul presupposto che i documenti presentati da Biogem non contenevano indicazioni sufficienti per poter stabilire che lo sfruttamento a fini non commerciali

dell'infrastruttura di ricerca costituisse la sua attività principale.

Sul punto, l'Amministrazione resistente ha sostenuto che dal progetto emergerebbero "ricavi", e cioè indici di attività economiche. In particolare, ha affermato che "l'infrastruttura di ricerca in questione produrrà, nell'arco di vita utile, dei ricavi evidentemente derivanti dallo svolgimento di un'attività economica e dall'utilizzo della stessa per finalità anche di natura economica, tali da generare un flusso di cassa" (cfr. pag. 16 della memoria difensiva).

Tale circostanza si evincerebbe, in primo luogo, dalle finalità riportate nel progetto (cfr. Allegato 4 "Formulario per la presentazione della Relazione sull'Analisi Costi Benefici"), il quale permetterebbe, così, a Biogem di "porsi quale unico centro di riferimento (HUB) in Italia in grado di sviluppare nuovi progetti, asset e piattaforme di scoperta di farmaci, sia internamente che attraverso collaborazioni per partnership strategiche con Università, enti di ricerca pubblici e privati, questi ultimi sempre più proiettati all'outsourcing delle proprie attività" e dal fatto che "le nuove strutture da realizzare, proposte nel progetto, permetterebbero a Biogem di offrire nuove attività che attualmente è impossibilitata ad erogare" e che "i ricavi afferiscono alle principali classi di attività che Biogem potrebbe realizzare utilizzando le nuove facilities".

In secondo luogo, l'Agenzia ha sostenuto che l'analisi delle entrate/ricavi, contenuta nella "Sezione 3. Performance del progetto – paragrafo 3.1 Sostenibilità finanziaria" del citato Allegato 4, indicherebbe una natura anche economica delle attività a fronte della quale non sarebbe possibile valutarne l'accessorietà rispetto all'attività principale.

Di conseguenza, l'Agenzia ha concluso che l'attività principale della Biogem doveva essere considerata di natura commerciale.

Tali argomenti non sono condivisibili.

Osserva il Collegio come la circostanza che Biogem svolga anche attività di natura economica non possa ritenersi dirimente al fine di escludere il finanziamento

integrale e ritenere, di conseguenza, applicabile il regime degli aiuti di Stato.

Come ricorda la Commissione con decisione del 19 dicembre 2012, “l’interpretazione del concetto di attività economica dipende, tra le altre cose, dalle circostanze specifiche, dal modo in cui l’attività è organizzata dallo Stato e dal contesto in cui viene organizzata. La stessa attività può dunque assumere le connotazioni di attività economica in uno Stato membro e non avere questa caratteristica in un altro. In ambito culturale, come in altri settori, sono presenti soggetti che – al di là della loro natura giuridica – svolgono sia attività non economica che attività economica. In questi casi, si ritiene che se la seconda è marginale rispetto alla prima, prevale la natura non economica del soggetto in questione. Se l’attività economica non è invece marginale, perché il finanziamento dell’attività non economica non sia considerato aiuto di Stato l’ente deve dotarsi di una contabilità separata (o di un sistema di imputazione dei costi) che consenta di distinguere l’una dall’altra ed i finanziamenti destinati a ciascuna di esse (in modo che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non possa recare vantaggio all’attività economica a scapito dei concorrenti)”.

Infatti, né il regolamento n. 651/2014 né il l’Invito pubblicato dall’Agenzia per la presentazione dei progetti indicano che un offerente non possa esercitare un’attività economica e ricavarne utili, bensì individuano il limite percentuale (20% della capacità annua complessiva) entro cui l’attività economica eventualmente svolta debba contenersi.

A tale riguardo parte ricorrente ha dimostrato, nella documentazione allegata in atti, quali siano le componenti dell’attività economica, separando le attività principali di natura non economica da quelle economiche, nonché i flussi finanziari corrispondenti.

In particolare, dall’analisi della tabella 3 (doc.11 di parte ricorrente) si evince come l’attività economica del progetto di Biogem si mantenga nei limiti di una percentuale molto inferiore al 20% della pertinente capacità annua complessiva.

Nello specifico, nella Tabella 3 (doc.11 citato) della sezione “Performance del

Progetto” – paragrafo 3.1 Sostenibilità finanziaria dell’allegato 4 “Formulario per la presentazione della relazione sull’Analisi Costi-Benefici”, le entrate sono state suddivise in due macro-aggregati: il primo, entrate “da Commesse”, espone le entrate da attività economica, ossia quelle derivanti dalla fornitura sul mercato di servizi (paragrafo 2.1.2 della Comunicazione 2014/C 198/01); il secondo, entrate “da collaborazioni in progetti di ricerca”, espone le entrate da attività non economica, ossia i contributi pubblici che Biogem riceve per le attività di R&S che svolge in partenariato con altri enti ed imprese.

Dalla interpretazione della tabella 3 risulta, invero, che l’attività economica del progetto di Biogem ammonti ad una percentuale molto inferiore al 20% della pertinente capacità annua complessiva riscontrata tramite l’allegato 4 “Formulario relazione ACB” (pag.8) e dal prospetto sintetico depositato (doc.20).

Risultano, pertanto, soddisfatte anche le condizioni stabilite dal paragrafo 18 della comunicazione sulla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (GU 2014, C 198), il quale prescrive che “laddove la medesima entità svolga attività economiche e non economiche e al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell’attività economica, il finanziamento pubblico dell’attività non economica non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui della pertinente entità.”

Appare, quindi, evidente come l’attività che Biogem si propone di svolgere soddisfa i requisiti di cui all’art. 5.3, punti I e 2 dell’Invito, risultando questa circostanza sufficiente ad affermare, nella causa in oggetto, l’inesistenza di profili di aiuti di Stato.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato e l’obbligo, per la pubblica amministrazione resistente,

di rinnovato esercizio del potere per valutare l'ammissibilità al finanziamento del progetto presentato dalla ricorrente in base alle coordinate ermeneutiche stabilite in questa sentenza.

Le spese processuali, tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dibattute, devono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, al fine del riesame.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO